



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 15 GENNAIO 2010

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 1875/12pf08-09/SP/blr del 15.10.2009 a carico:

- del signor Francesco Prospero (nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di responsabile del Settore Giovanile dell'A.C. Siena S.p.A.) per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 91, comma 1 N.O.I.F.;
- del signor Marco Baroni (nella sua qualità di allenatore della squadra "Primavera" dell'A.C. Siena S.p.A.) per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 C.G.S. in relazione agli artt. 30 e 40 N.O.I.F.;
- del signor Arroé Salcedo Johasigno (nella sua qualità di calciatore della squadra "Primavera" dell'A.C. Siena S.p.A.) per violazione degli artt. 1, comma 1 e 1, comma 6 C.G.S.;
- del signor Re Federico (nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore della squadra "Primavera" dell'A.C. Siena S.p.A. e attualmente tesserato in prestito per la società A.C. Sangiovese 1927 S.p.A.) per violazione degli artt. 1, comma 1 e 1, comma 6 C.G.S.;
- della società A.C. Siena S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S.; a seguito di proprio deferimento 1875/12pf08-09/SP/blr del 15.10.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009)

2) Ricorso calc. DEL PRETE Lorenzo

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Grosseto/Frosinone del 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

3) Ricorso calc. MAIETTA Domenico

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Grosseto/Frosinone del 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Maietta Domenico a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00.